

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI POMARANCE E ARCI SOLIDARIETA' BASSA VAL DI CECINA O.D.V. ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPORTELLI INFORMATRICI" DENOMINATO RE-INTEGRA PER IL COMUNE DI POMARANCE AI SENSI DELL'ARTICOLO 56 DEL "CODICE DEL TERZO SETTORE".

Con la presente scrittura privata,

TRA

il Comune di Pomarance (di seguito solo **Ente**), con sede in Piazza Sant'Anna, n. 1, codice fiscale/partita IVA 00347520504, qui rappresentato dal Direttore del Settore Affari Generali Dott.ssa Eleonora Burchianti la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente (come da decreto di nomina del Sindaco n. 15 del 31/12/2022 integrato con decreto n. 5 del 13/03/2023),

E

l'Organizzazione senza scopo di lucro denominata Arcisolidarietà Bassa Val di Cecina O.D.V. (di seguito solo **Organizzazione**) con sede legale in Cecina, Piazza della Libertà, n. 14, codice fiscale 92056500496, nella persona del Presidente/legale rappresentante Sig. Ferrari Stefano, nato a Guardistallo il 15/12/1956, CF FRRSFN56T15E250O, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Organizzazione;

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

1. il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
2. detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione;
3. quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
4. il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
5. l'art. 5 c. 1 lettera a) di tale Decreto, individua tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore i servizi sociali di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 della L. 328/2000

che rimanda all'art. 128 della L. 112/2016 che identifica i servizi sociali in tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

6. l'art. 56, comma 1, prevede che le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), includendo nel computo dei sei mesi anche il periodo precedentemente maturato in continuità di iscrizione ad uno dei registri previsti dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000 come da nota n. 2904/03.03.2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”;

7. con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 28/04/2023 è stato dato mandato al Direttore del Settore Affari Generali di procedere, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, all'indizione della procedura comparativa mediante emissione dell'avviso pubblico per l'individuazione di un soggetto del terzo settore, organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale, con cui sottoscrivere una convenzione per la realizzazione e gestione del Progetto "Sportello InformaStranieri" per il Comune di Pomarance fino al 31/12/2023;

8. i requisiti richiesti dalla legge, affinché le Amministrazioni Pubbliche possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato” sono, oltre all'iscrizione da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) includendo nel computo dei sei mesi anche il periodo precedentemente maturato in continuità di iscrizione ad uno dei registri previsti dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000 come da nota n. 2904/03.03.2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il possesso di requisiti di moralità professionale e l'“adequata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Premesso, infine, che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individua le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

- dal giorno 09/05/2023, in esecuzione della propria determinazione n. 295 del 09/05/2023, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pomarance sulla home page e all'Albo Pretorio fino al giorno 15/05/2023, nonché in “Amministrazione Trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico” per consentire alle associazioni di promozione sociale (APS) ed alle organizzazioni di volontariato (ODV) il

convenzionamento con il Comune di Pomarance;

- svolta la procedura comparativa è stata selezionata, come da propria determinazione n. 324 del 18/05/2023, l'Organizzazione non lucrativa denominata Arcisolidarietà Bassa Val di Cecina O.D.V. Organizzazione di Volontariato (di seguito solo Organizzazione) con sede legale in Cecina, Piazza della Libertà, n. 14, codice fiscale 92056500496 per lo svolgimento delle attività descritte nella proposta progettuale presentata in atti al protocollo n. 5033 del 15/05/2023;

- in base all'art. 2 dello Statuto l'Organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati tra cui l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti;

- l'Organizzazione è iscritta nel registro della Regione Toscana al n. **LI-76 dal 30/11/1994**;

- lo schema della presente convenzione è stato approvato con determinazione del Direttore del Settore Affari Generali n. 295 del 09/05/2023;

Tanto richiamato e premesso,

l'Ente e l'Organizzazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

L'Ente e l'Organizzazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, l'Ente si avvale dell'Organizzazione, per lo svolgimento del progetto "Sportello Informastranieri" denominato "Re-integra".

Articolo 3 – Finalità

Il Progetto "Sportello Informastranieri" tende ad erogare, con modalità e procedure gestionali uniformi, attività rivolte a italiani e stranieri per il Comune di Pomarance.

Articolo 4 – Impegni delle parti

L'Ente e l'Organizzazione si impegnano a sviluppare ogni possibile forma di sinergia operativa tra le rispettive strutture e risorse umane e strumentali.

L'Organizzazione si impegna a mettere a disposizione un numero di operatori adeguatamente formati, un'adeguata dotazione tecnica strumentale, la propria esperienza professionale e capacità di comunicazione in esecuzione della progettuale presentata.

L'Organizzazione nomina responsabile di progetto la Sig.ra Samira Karoui e si impegna a trattare con la massima cura e diligenza gli spazi e le attrezzature eventualmente assegnate in uso dall'Ente; nomina altresì la Sig.ra Samira Karoui quale responsabile per il trattamento dati.

L'Ente individua in Via Roncalli, n. 14, Pomarance, la sede logistica dello Sportello Informastranieri per lo svolgimento delle attività progettuali.

Articolo 5 – Durata

La convenzione **avrà durata fino al 31/12/2023** con decorrenza **dal 22/05/2023**.

La convenzione può essere rinnovata e/o prorogata alla scadenza agli stessi patti e condizioni previa comunicazione scritta, accettata e sottoscritta dalle parti.

La proroga è consentita per il periodo strettamente necessario all'espletamento della nuova procedura comparativa e comunque per un periodo **non superiore a mesi 3 (tre)**.

La durata della convenzione con l'eventuale opzione del rinnovo/proroga non potrà comunque **superare mesi 14**.

Qualora l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di rinnovo e/o proroga di cui ai precedenti capoversi, la Convenzione alla scadenza si intende risolta senza necessità di disdetta.

Articolo 6 – Contributi e procedure di rendicontazione

L'Ente si impegna ad erogare al soggetto convenzionato un contributo massimo di € **3.597,00** a titolo di rimborso spese (articolo 56, comma 2 del d. lgs 117/2017) per la durata della convenzione con esclusione delle opzioni di rinnovo/proroga.

Il suddetto importo sarà liquidato a consuntivo dietro presentazione di note di addebito riepilogative di rendicontazione delle attività realizzate e dei costi sostenuti rimborsabili, firmate dal Presidente dell'Associazione o suo delegato e corredate da idonea documentazione di spesa ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs.117/2017, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

Le spese oggetto di rimborso saranno ammissibili se effettive; pertinenti; coerenti; comprovabili; tracciabili e riferite temporalmente al periodo di attuazione del progetto e ricomprenderanno:

- costi diretti (trasferte, vitto, trasporti, coperture assicurative, costi telefonici sostenuti per l'attività, nonché tutte le altre spese connesse, rimborsi spese ai volontari corredate da idonei giustificativi o autocertificate ai sensi del D.P.R. 445/2000 purché non superino € 150,00 mensili e l'organo sociale abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa forma di rimborso, ecc.);
- i costi indiretti opportunamente rendicontati nella percentuale non superiore al 20% dei costi diretti.

La richiesta di rimborso spese deve essere corredata di una relazione.

La relazione, a firma del Presidente, dovrà descrivere il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali e la corrispondenza delle attività svolte con il progetto presentato e approvato dall'Ente. Eventuali difformità dovranno essere debitamente motivate.

Il contributo finanziario **potrà non essere liquidato** nel caso in cui l'attività sostenuta dal contributo non sia stata realizzata o sia stata realizzata in forma sostanzialmente diversa dall'ipotesi progettuale approvata senza previo accordo con gli Enti.

Articolo 7 – Controlli

L'Ente, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verificherà periodicamente quantità e qualità delle attività prestate.

Articolo 8 – Responsabilità

L'Organizzazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore l'Organizzazione ha assicurato i propri dipendenti tramite INAIL, i volontari del servizio civile da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato tramite polizza assicurativa n. 201726513 stipulata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il servizio civile universale, i volontari dell'associazione con polizza UnipolSai n. 418-65-157817578 per la responsabilità civile e n. 418-77-157817499 per gli infortuni nell'attività di volontariato stipulate da ARCI APS-Direzione nazionale; per la responsabilità civile verso i terzi l'Organizzazione ha stipulato polizza n. 65 161868636 del 17/09/2018 con UnipolSai dedicata ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività convenzionate per tutta la durata della convenzione.

Articolo 9 – Rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento

L'Organizzazione, in relazione alle prestazioni di cui alla presente convenzione, dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento approvato dal Comune di Pomarance.

La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporterà la risoluzione della presente convenzione. In caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali, il Comune di Pomarance provvederà alla contestazione assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione di giustificazioni.

Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non congrue, il responsabile interessato disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per l'Ente il diritto al risarcimento dei danni. L'Organizzazione, ai fini del rispetto di quanto previsto dalla presente norma di comportamento, dà atto, ad ogni e qualunque effetto, di essere a perfetta conoscenza e di accettare le disposizioni, per quanto compatibili, del vigente Codice di comportamento reso disponibile nel sito comunale.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

L'Organizzazione acconsente che i dati personali resi per la sottoscrizione della presente convenzione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante il presente rapporto, siano trattati dall'Ente ai sensi del vigente GDPR Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii laddove non sia in contrasto con quanto disposto dal predetto Regolamento.

L'Associazione/Organizzazione prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina della vigente normativa e si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della stessa, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

Articolo 11 – Risoluzione e recesso

Ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti a carico del soggetto convenzionato o in presenza di situazioni tali da

vanificare la realizzazione dell'attività oggetto del presente avviso, l'Ente si riserva il diritto di recedere dalla convenzione nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia, senza alcun onere a carico dell'Ente. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge compresa la facoltà dell'amministrazione di sottoscrivere la convenzione con altro soggetto. La risoluzione è efficace decorsi giorni 15 dalla comunicazione in forma scritta della risoluzione da parte dell'Ente.

Articolo 12 – Controversie

I rapporti tra l'Ente e l'Organizzazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile) e buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). E' escluso il ricorso all'arbitrato per la soluzione di eventuali controversie. Il Foro competente in caso di controversie è quello di Pisa.

Articolo 13 - Spese di registrazione ed imposta di bollo

Alla presente convenzione non si applica l'imposta di registro e l'imposta di bollo secondo quanto previsto dall'art. 82 comma 3 e 5 del decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 e dalla risposta n. 22 dell'08/01/2021 ad istanza di interpello dell'Agenzia delle Entrate.

Articolo 14 – Rinvio alle leggi vigenti

Per quanto non evidenziato nella presente convenzione si rinvia a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia e dal codice penale e civile.

Sottoscritto digitalmente

Per il Comune di Pomarance
Il Direttore del Settore Affari Generali
Eleonora Burchianti

Per l'Organizzazione ArciSolidarietà Bassa Val di Cecina
Il Presidente
Stefano Ferrari